

Statuto della fondazione "FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE" risultante dalla trasformazione di Fiere di Pesaro s.p.a.

ARTICOLO 1

Denominazione, Scopo e Sede

1. La fondazione "FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE" risulta dalla trasformazione ex art. 2500 septies del Codice Civile della originaria società Fiere di Pesaro s.p.a., che ha assunto la denominazione Patrimonio Fiere s.p.a in esito alla scissione il cui atto è stato iscritto il 29/12/2005 presso il Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino, ed opera quale Fondazione di diritto privato (di seguito "Fondazione"), secondo quanto disposto dal Codice Civile nonché dalle specifiche norme di legge in materia.
2. La Fondazione ha sede in Pesaro, Via XI settembre 116.
3. La Fondazione svolge funzioni di interesse generale, nei settori di competenza, non ha fini di lucro e la sua gestione è ispirata a criteri di efficienza ed economicità.
4. La Fondazione ha lo scopo di favorire, promuovere e sviluppare l'attività fieristica nella Regione Marche, consentendo così l'incentivazione e la promozione delle economie comunali, provinciali e regionale in genere e la diffusione e valorizzazione delle relative produzioni, e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l'interscambio, contribuisca allo sviluppo dell'economia locale. A tal fine tutela il patrimonio, di proprietà e detenuto in disponibilità, e ne cura l'incremento e lo sviluppo svolgendo attività commerciale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione finalizzate all'utilizzazione ottimale di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici.
5. La Fondazione potrà, in quanto funzionali allo sviluppo delle imprese del tessuto economico regionale e alla loro capacità di operare sul mercato globale, sviluppare attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture. Tali iniziative dovranno realizzarsi, in attuazione del principio di sussidiarietà, in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche rappresentative del territorio, con le autonomie funzionali e con Associazioni ed Enti pubblici e privati, anche su proposta degli stessi.
6. Inoltre la Fondazione potrà svolgere, in via diretta ed indiretta ed anche con introito di specifici corrispettivi, sempre che funzionali al perseguimento dello scopo di cui al comma 4 che precede:
 - a) servizi accessori e complementari di natura organizzativa, tecnica e commerciale inerenti l'attività fieristica ovvero inerenti la gestione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici;
 - b) stipulare con soggetti pubblici e privati, accordi, convenzioni, contratti e intese;
 - c) assumere incarichi di ricerca e consulenza, da parte di soggetti pubblici o privati, nei settori di propria competenza;
 - d) partecipare a bandi, gare o concorsi per l'assegnazione di incarichi, fondi e contributi;
 - e) amministrare e gestire beni, nonché le strutture, di cui abbia la proprietà o il possesso;

- f) sostenere e svolgere attività di ricerca, di formazione extra-universitaria anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche degli enti di riferimento;
- g) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi nazionali ed internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- h) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e richiedere contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare ai suoi scopi statutari.

7. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma 4 che precede, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, e può assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese anche estere, funzionali od occorrenti per il conseguimento dei propri scopi che non le siano precluse dalla legge e dallo Statuto, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari.

ARTICOLO 2

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dalle attività risultanti dal patrimonio, costituito dall'azienda di Fiere di Pesaro s.p.a., al quale la Fondazione è subentrata nella titolarità, senza soluzione di continuità, per effetto della trasformazione;
 - b) dalle riserve costituite ai sensi di statuto;
 - c) dagli incrementi patrimoniali derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione;
 - d) da eventuali contributi, lasciti o donazioni.
2. La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita col ricavato dell'esercizio della sua attività, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con i contributi di enti o persone.
3. Il patrimonio immobiliare, sia in proprietà che quello detenuto in disponibilità è vincolato al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 1. L'alienazione è consentita soltanto per i beni di proprietà non più funzionali, con delibera del Consiglio Generale che determinerà le modalità di reinvestimento nell'interesse delle finalità della Fondazione.


ARTICOLO 3

Organi della Fondazione

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio Generale;
 - c) il Comitato Esecutivo;
 - d) il Collegio dei Revisori.
2. Tutti gli organi durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ARTICOLO 4

de Luca



A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom right of the page. To the right of the signature is a circular stamp, which appears to be a company seal or official stamp, though the details are somewhat faded and difficult to discern.

Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale su designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino (di seguito "C.C.I.A.A. PU") fra i componenti del Consiglio Generale da essa nominati.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio Generale, ne determina l'ordine del giorno, dispone l'istruttoria degli atti per la loro deliberazione; vigila sull'attuazione delle deliberazioni di tale organo e sul conseguimento anche operativo delle finalità della Fondazione.
3. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 5

Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da 9 (nove) componenti, tra i quali il Presidente, nominati come segue:
 - a) sei rappresentanti nominati da C.C.I.A.A. PU, fra i quali il Presidente;
 - b) un rappresentante nominato da Provincia di Pesaro e Urbino;
 - c) un rappresentante nominato da Comune di Pesaro, sentito il Comune di Fano;
 - d) un rappresentante nominato da Regione Marche.
2. I componenti di cui al comma che precede sono nominati dalle rispettive amministrazioni secondo le procedure interne a ciascun ente, e possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.
3. Il Consiglio Generale è comunque validamente costituito anche nel periodo di sostituzione dei consiglieri, rimanendo prorogati i singoli componenti non ancora sostituiti sino alla designazione dei successori.
4. Nel caso di vacanza o dimissioni di uno o più consiglieri, si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. Il nominato dura in carica sino alla scadenza del componente sostituito. Prima di tale nomina, il Consiglio è validamente costituito dai restanti componenti in carica, salvo quanto previsto dalla norma transitoria.
5. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza e la rinnovazione del Consiglio Generale.

ARTICOLO 6

Poteri del Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale esercita i poteri di indirizzo e di gestione per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.
In particolare il Consiglio Generale:
 - a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) nomina i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale con le modalità previste dall'articolo 7 e 9 del presente Statuto;
 - c) determina l'emolumento del Presidente, dei componenti del Comitato esecutivo tenendo conto di quello percepito dagli organi della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e del Collegio dei Revisori;
 - d) delibera le proposte di modifica allo Statuto e di trasformazione della fondazione a maggioranza dei 6/9 (sei noni) dei componenti;
 - e) delibera lo scioglimento, nomina i liquidatori ed i loro poteri, come da art. 11

dello Statuto;

f) determina l'entità del gettone di presenza dei componenti dello stesso Consiglio Generale su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente almeno 1 (una) volta l'anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno; esso è convocato altresì ogni volta che almeno 6/9 (sei noni) dei componenti lo richieda per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta. Gli inviti di convocazione, contenenti l'elenco delle materie da trattare, sono diramati almeno 8 (otto) giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta; nei casi urgenti il Consiglio è convocato con 3 (tre) giorni di preavviso.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.

4. Il Consiglio delibera con il voto favorevole di 5 (cinque) componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Su invito del Presidente possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere.

Le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte da persona designata dal Presidente.

ARTICOLO 7

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) componenti nominati dal Consiglio Generale, nel proprio seno, come segue:

- a) due componenti su designazione della C.C.I.A.A. PU e fra questi il Presidente del Consiglio Generale che svolgerà anche il ruolo di Presidente del Comitato Esecutivo;
- b) un componente su designazione della Provincia di Pesaro e Urbino.

2. Il Comitato Esecutivo può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e può conferire incarichi specifici ai propri membri, senza ulteriori compensi oltre quelli previsti all'art. 6.1 lett. c).


3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta un componente, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.

4. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano.

5. Il Comitato Esecutivo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Sono tuttavia valide le riunioni di Comitato Esecutivo, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assista la maggioranza dei



componenti il Collegio dei Revisori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato esecutivo sono svolte da persona incaricata dal Presidente.

7. I primi componenti del Comitato Esecutivo sono nominati in sede di atto di fondazione secondo quanto previsto al comma precedente.

ARTICOLO 8

Poteri del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo:

- a) predispone i progetti del bilancio consuntivo della Fondazione;
- b) esercita i poteri di amministrazione della Fondazione;
- d) può disciplinare i criteri di funzionamento del servizio di controllo interno della Fondazione e ne nomina il responsabile;
- e) dispone con proprio atto l'organizzazione interna degli uffici ivi compreso il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comitato stesso.

Non rientrano fra gli atti di competenza del Comitato Esecutivo le decisioni sull'alienazione, in tutto o in parte, del patrimonio immobiliare di proprietà della Fondazione.

ARTICOLO 9

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, nominati come segue:

- a) due membri effettivi ed uno supplente designati da C.C.I.A.A. PU e fra questi il Presidente;
- b) un membro effettivo ed uno supplente designati d'intesa da Banca delle Marche s.p.a. e da Banca Popolare dell'Adriatico s.p.a..

2. I primi componenti del Collegio dei Revisori sono nominati in sede di atto di fondazione secondo quanto previsto al comma precedente.

3. Il Collegio dei Revisori possono essere nominati per non più di 2 (due) volte.

4. I Revisori supplenti entrano in funzione in caso di assenza o di impedimento del corrispondente Revisore effettivo.

5. Il Collegio dei Revisori ha i poteri e gli obblighi previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

6. Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio Generale, tenuto conto delle tariffe dei Dottori commercialisti ridotto della metà.

ARTICOLO 10

Esercizio finanziario e Bilanci

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.


2. Il Consiglio Generale è convocato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
3. Il bilancio consuntivo della Fondazione è redatto dal Comitato Esecutivo in conformità alle disposizioni degli articoli da 2423 a 2426 Codice Civile, in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'articolo 2427 Codice Civile, e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 Codice Civile.
4. Il bilancio consuntivo della Fondazione, con la nota integrativa ed allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo della Fondazione.
6. Il risultato di bilancio di ciascun esercizio è devoluto alle riserve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett. c) della Legge Regione Marche 24/11/2004 n. 24.
7. Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori in conformità all'art. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

ARTICOLO 11

Scioglimento e Liquidazione

1. In caso di estinzione, una volta soddisfatti i creditori sociali, il Consiglio Generale, allo scopo di consentire che il patrimonio possa continuare ad essere al servizio degli scopi fondazionali di perseguimento degli interessi generali nel settore di competenza, volti a favorire, promuovere e sviluppare l'attività fieristica nella regione Marche, consentendo così l'incentivazione e la promozione delle sue economie locali regionali, potrà devolvere il patrimonio a C.C.I.A.A. PU, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Pesaro, Comune di Fano, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, in quanto enti pubblici esponenziali ai quali è demandata la cura di interessi analoghi all'interesse specifico perseguito dalla Fondazione, nonché ad altre entità e istituzioni anche private che abbiano vocazione al territorio antropico marchigiano, identificate dal Consiglio stesso fra quelle volte alla realizzazione di fini non lucrativi e di utilità sociale ed aventi scopi analoghi o connessi.
2. In particolare sarà devoluta a CCIAA PU, una quota comunque non inferiore al 70%, tale quantificata tenendo conto che a detto Ente competerebbe almeno nella misura così stimata, il maggiore e più diretto impegno e coinvolgimento nell'operatività del progetto perseguito da Fondazione, nel caso del suo scioglimento.
3. Il Consiglio Generale potrà in alternativa, purché con voto unanime, stabilire di devolvere l'intero patrimonio, in tutto o in parte, ad altri enti, istituzioni o associazioni operanti nel territorio della Regione Marche, aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione, oppure decidere che alla devoluzione provveda l'autorità governativa.
4. I liquidatori, nel numero massimo di 3 (tre), saranno scelti dal Consiglio Generale anche al di fuori dei componenti del Comitato Esecutivo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


5. Il rendiconto finale presentato dal o dai liquidatori è soggetto all'approvazione del Consiglio Generale.
ARTICOLO 12
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge previste nel Codice Civile per le fondazioni.

